

-

**35**

**ESPOSTI**

## INDICE

### ***Criteria***

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza (*Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004*) art. 38.

### ***Appendice storica***

Esposti anonimi

*Delibera del 30 settembre 1999*

*Delibera del 24 maggio 2001*

## CRITERI

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza**

*(Decreto del 6 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### **Art. 38**

#### **Esposti**

1. Gli esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza sono esaminati dalla II Commissione permanente.

2. In relazione agli esposti privi di riferimenti a fatti o circostanze che potrebbero comportare implicazioni di natura disciplinare la Commissione, in sede referente, riferisce al Consiglio con proposta motivata. In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.<sup>1</sup>

3. Per gli esposti nei confronti di magistrati amministrativi nei quali si faccia riferimento a fatti o circostanze che potrebbero configurare violazione dei doveri di ufficio la Commissione, ove ravvisi la manifesta infondatezza dei fatti, propone al Consiglio l'archiviazione degli esposti. Nel corso della discussione della proposta di archiviazione, il Consiglio può decidere di sospendere l'esame della proposta medesima ed inviare gli atti ai titolari dell'azione disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Presidenza può comunque, in qualsiasi momento, chiedere la sospensione della discussione della proposta di cui sopra e la trasmissione degli atti al proprio ufficio quale titolare dell'azione disciplinare.

4. Ove, invece, la Commissione medesima ravvisi nell'esposto elementi significativi ai fini dell'azione disciplinare procede direttamente all'invio degli atti ai titolari dell'azione stessa.

5. Di tale deliberazione la Commissione dà notizia al Consiglio di Presidenza nella prima seduta utile.

---

<sup>1</sup> **Periodo aggiunto con delibera del 17 settembre 2009.**

## **APPENDICE STORICA**

### **Esposti anonimi**

*Delibera del 30 settembre 1999*

Il Consiglio ritiene che gli esposti anonimi non possano essere cestinati o archiviati, se diretti al Consiglio di Presidenza, che resta pertanto l'unico organo competente a disporre l'archiviazione se di natura anonima.

***N.B.: vedi ora art. 38, comma 2 del regolamento interno, come modificato nella seduta del 17 settembre 2009:***

In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.

*Delibera del 24 maggio 2001*

L'esame degli esposti viene affidato alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente. Tale assegnazione ha carattere preliminare, in quanto la Commissione deve individuare quale tipo di disfunzione sia segnalata con l'esposto, e qualora si evidenzino, pur in astratto, degli aspetti di rilevanza disciplinare, gli esposti vengono trasmessi alla 2<sup>a</sup> Commissione (*criterio superato in virtù del disposto dell'art. 23 del nuovo regolamento interno, che assegna alla II Commissione la competenza in materia di esposti*).

***N.B.: vedi ora art. 38, comma 2 del regolamento interno, come modificato nella seduta del 17 settembre 2009:***

In relazione agli esposti anonimi o apocrifi, o che comunque non consentono l'identificazione del loro autore, la Commissione ne dispone l'archiviazione. Ove l'esposto si riferisca a fatti o circostanze di competenza di altra Commissione, la II Commissione lo trasmette alla Commissione competente.